



La redazione del ricorso in cassazione (il requisito di contenuto-forma)

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 25 marzo 2026 n. 7099) individua i criteri per la corretta redazione del ricorso avanti a se stessa, specificando che: *“il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ. L’inosservanza di tali doveri, tuttavia, può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. (v. Cass., sez. un., 30 novembre 2021, n. 37552; sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425; sez. I, 3 novembre 2020, n. 24432; sez. III, 14 marzo 2022, n. 8117; 12 gennaio 2024, n. 1352; Cass., sez. II, 21 giugno 2025, n. 16618).*

La prescrizione normativa **risponde non ad un’esigenza di mero formalismo**, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., sez. un., 20 febbraio 2003, n. 2602). Per soddisfare tale requisito, pertanto, occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (v. Cass. 1352/2024, cit.).



La legittimit  di **tale requisito di accesso al giudizio di legittimit ** non pu  essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o a quello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24e 111 Cost., ovvero dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libert  fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955).

Come osservato da Cass. 1352/2024 cit.: sotto questo profilo, in particolare, giova ribadire che **il requisito di contenuto-forma in questione   imposto in modo chiaro e prevedibile, non   eccessivo per il ricorrente e risulta funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte e segnatamente all'esigenza di consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti** (Cass. Sez. U. 10/09/2019, n. 22575; Id. 16/05/2013, n. 11826). Mette conto, altres , ancora una volta rammentare che la Corte europea, con la sua sentenza 15 settembre 2016, in causa Trevisanato c/ Italia (i cui principi sono stati ribaditi nella recente sentenza, depositata il 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c. Russia), ha riaffermato perfino riconoscendo lâ astratta ammissibilit  del pure abrogato sistema del c.d. filtro a quesiti per lâ accesso in cassazione **il basilare principio della piena legittimit  di un sistema anche rigoroso di requisiti formali per lâ accesso al giudizio di legittimit  e per la redazione dei ricorsi introduttivi** il quale non solo non viola lâ art. 6 CEDU, ma anzi   funzionale alla tutela del ruolo nomofilattico della Corte di legittimit  e quindi al conseguimento dei valori fondamentali, bench  non espressamente codificati nella Convenzione, della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia; solo dovendo la compresente esigenza di tutela del diritto del singolo trovare **un contemperamento, cos  che ogni soluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalit  tra fine perseguito e mezzi impiegati** (cos , in motivazione, Cass. n. 26936 del 2016). A tale contesto ermeneutico di riferimento non apporta significative novit  la pronuncia della Corte Edu 28/10/2021, Succi c. Italia questa richiama anzi espressamente, confermandone i principi, tra le altre, la propria sentenza 15/09/2016, Trevisanato c. Italia. Essa ha bens  riscontrato la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione con riferimento ad uno dei tre casi al suo esame (nel quale venivano in rilievo i diversi requisiti di ammissibilit  di cui ai nn. 4 e 6 dell'art. 366 cod. proc. civ.), ma ci  ha fatto considerando, all'esito di un esame in punto di fatto degli atti ivi considerati, non certo che quei requisiti **rispondessero di per s  e in astratto a inammissibile formalismo** fine a s  stesso ma che nel caso in esame, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, fossero stati in realt  rispettati (e, peraltro, lo si nota sommessamente, vi sarebbe da interrogarsi sul se la censura effettuata dalla CEDU non fosse in realt  prospettabile con il rimedio interno dell'art. 391-bis cod. proc. civ.). Quel che dunque   stata in quella sede censurata   la concreta applicazione delle formalit  previste dall'ordinamento nazionale, che occorre osservare all'atto della proposizione del ricorso, in quanto nel caso esaminato ritenuta (l'applicazione, non le formalit ) in contrasto con il diritto di accesso ad un Tribunale perch  di fatto ispirata ad eccessivo formalismo e tale, dunque, da impedire il pur possibile esame nel merito del ricorso proposto dall'interessato. In tale prospettiva, la Corte EDU con la medesima pronuncia ha invece escluso la violazione della detta norma convenzionale in un altro caso contestualmente esaminato in cui veniva in considerazione proprio il requisito dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. (ritenuto in quel caso non rispettato dalla S.C.



per lâ??utilizzo della tecnica redazionale del c.d. assemblaggio), osservando in particolare che lâ??interpretazione data allâ??esposizione sommaria dei fatti Ã? compatibile con lâ??applicazione del principio dellâ??autosufficienza del ricorso che esige che la Corte di cassazione, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere lâ??oggetto della controversia nonchÃ© il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare lâ??annullamento della decisione impugnata e sia in grado di pronunciarsi; â?? la giurisprudenza della Corte di cassazione prevede procedure chiare e definite (si vedano i paragrafi 17 e 30) per la redazione dellâ??esposizione dei fatti rilevanti; â?? la procedura davanti alla Corte di cassazione prevede lâ??assistenza obbligatoria di un avvocato che deve essere iscritto in un albo speciale, sulla base di determinate qualifiche, per garantire la qualitÃ del ricorso e il rispetto di tutte le condizioni formali e sostanziali richieste; lâ??avvocato dei ricorrenti era quindi in grado di sapere quali fossero i suoi obblighi al riguardo, sulla base del testo dellâ??art. 366 e con lâ??aiuto dellâ??interpretazione della Corte di cassazione, definita â??sufficientemente chiara e coerenteâ??. CiÃ² premesso, occorre quindi ribadire **la piena legittimitÃ del requisito in parola e che per soddisfarlo Ã? necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma anzi chiaro e sintetico, lâ??indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si Ã? fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata** (v. Cass. Sez. U. n. 2602 del 2003; ed ancora da ultimo, ex multis, Cass. 08/08/2023, n. 24149; 03/11/2021, n. 31318; 19/10/2021, n. 28929; 08/08/2023, n. 24149)â??

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

12 Apr 2026